



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Come annullare una cessione del quinto

Autore: Tiziana Costarella | 11/08/2020



Le difficoltà economiche spingono molte persone a chiedere uno o più finanziamenti. Le tipologie di prestito possibili sono molte e rispondono a esigenze diverse.

La crisi economica degli ultimi anni ha provocato un sovraindebitamento di

famiglie e imprese. A causa dell'emergenza sanitaria che ha colpito l'intera Europa probabilmente la situazione è destinata a peggiorare nei prossimi mesi.

Per rispondere alle esigenze quotidiane (ordinarie e straordinarie), molte persone si rivolgono agli istituti di credito presenti sul territorio per ottenere liquidità. La somma prestata, maggiorata dei costi di istruttoria e degli interessi, viene poi restituita in comode rate mensili.

Nella peggiore delle ipotesi, quando le banche oppongono un rifiuto alle richieste di finanziamento, si rischia di cadere nel circolo pericolosissimo dell'usura. In questo caso, si configura una vera e propria responsabilità penale, duramente sanzionata dal nostro ordinamento.

In tutti gli altri casi, nelle relazioni contrattuali ci si muove all'interno delle disposizioni di legge e, se alcune regole vengono violate, è possibile azionare le vie legali. Tutte le ipotesi di credito al consumo sono, infatti, disciplinate dal Testo Unico Bancario. Tale complesso normativo individua una serie di limiti che gli istituti di credito devono rispettare per evitare sanzioni e responsabilità. Pensa, ad esempio, alle voci tan (tasso annuo nominale) e taeg (tasso annuo effettivo globale) relative agli interessi applicati dalla finanziaria: se non si vuole incorrere nel reato di usura, non si devono superare le soglie periodicamente individuate a livello centrale.

Le tipologie di finanziamento personale sono molte. A volte, per un lavoratore o per un pensionato lo strumento più pratico è quello della cessione del quinto dello stipendio. Ma cosa accade se, dopo aver firmato il contratto, si cambia idea? **Come annullare una cessione del quinto?**

Vediamo nel dettaglio le possibilità riconosciute dal nostro ordinamento.

Quali sono le tipologie di finanziamenti?

Gli strumenti messi a disposizione della persona che versa in stato di disagio economico sono diversi. Ricordati, ad esempio, che il nostro **sistema assistenziale e previdenziale**, in presenza di determinati requisiti, riconosce al contribuente una serie di sgravi fiscali e di bonus (primo fra tutti il noto **reddito di cittadinanza**).

Tuttavia, se non rientri nella tipologia di individui ai quali è concesso tale supporto,

nulla ti impedisce di rivolgerti a un **istituto di credito** per chiedere un prestito. In tal caso, è bene che tu conosca le **tipologie di finanziamenti** possibili e le loro **caratteristiche** principali. Soltanto se sei consapevole delle opportunità offerte puoi scegliere con responsabilità la soluzione migliore per le tue esigenze.

Vediamo, quindi, quali sono i contratti più diffusi.

Prestito personale: che cos'è?

La prima tipologia di **finanziamento** che può essere presa in considerazione è il classico **prestito personale**. Si tratta del **contratto** attraverso il quale si concede **credito** al consumatore per soddisfare le sue esigenze di **liquidità**.

Tale tipologia si rivolge a una **vasta categoria di soggetti**. Infatti, possono farne richiesta lavoratori, pensionati, aziende, piccoli commercianti e artigiani per finalità diverse dall'attività di impresa. Condizione indispensabile è, però, quella di possedere un **reddito minimo** che garantisca la capacità di restituire il capitale erogato.

La somma richiesta non può oltrepassare la soglia dei **75.000 euro** e il suo rimborso non può superare il **termine di dieci anni** per un totale di **120 rate mensili**.

In alcuni casi, il prestito personale è **finalizzato**, ossia vincolato e subordinato all'acquisizione di un determinato **bene o servizio**. Pensa, ad esempio, alla richiesta di liquidità per l'iscrizione a un master universitario o per l'acquisto di una macchina. In tali ipotesi, l'istituto di credito concede la somma soltanto se dimostri l'esistenza delle condizioni per cui è stata presentata l'istanza.

Delega di pagamento: che cos'è?

Il **prestito con delega di pagamento** è uno specifico contratto rivolto a soggetti che hanno già in corso una cessione del quinto (nel gergo bancario, si parla anche di **doppio quinto**). Esso si sostanzia in un **accordo** che coinvolge **tre parti**: il **richiedente**, l'**istituto di credito** e il **datore di lavoro**. In altri termini, la finanziaria si accorda con colui che accredita lo stipendio affinché questi gli consenta di prelevare direttamente la rata mensile.

Il **prestito con delega** permette a chi ha già un vincolo contrattuale di ottenere

altra liquidità, ma l'ammontare massimo del credito concesso (sommato a quello della cessione) non può superare la **soglia del 40% della busta paga** del dipendente.

Mutuo: che cos'è?

Se vuoi acquistare o ristrutturare il tuo appartamento e i costi da sostenere sono piuttosto elevati, la soluzione migliore è quella di accendere un **mutuo**. Si tratta di una tipologia di accesso al credito **finalizzata**, ossia destinata a ipotesi economiche ben determinate. In altri termini: la banca ti concede la somma di denaro soltanto se sei in grado di dimostrare che la utilizzerai per acquistare l'appartamento che hai già individuato.

Il vantaggio di tale strumento è rappresentato dal **tasso di interesse piuttosto basso** e dalla possibilità di superare il termine di dieci anni per la restituzione della cifra prestata. Per converso, sono molte le garanzie che bisogna offrire (pensa, ad esempio, alla necessità di iscrivere un'ipoteca sulla casa).

Cessione del quinto: di cosa si tratta?

La **cessione del quinto** è l'ipotesi contrattuale che ci interessa maggiormente.

A tale finanziamento possono fare ricorso soltanto i **lavoratori pubblici o privati** con contratto a **tempo indeterminato** e i **pensionati**. In altri termini, è un'ipotesi riservata a coloro che hanno uno **stipendio fisso** o godono di un **assegno previdenziale**.

La ragione di questa limitazione è insita nella stessa natura della cessione. Come avviene per il prestito con delega, anche in tale caso viene stipulato un **accordo tra istituto di credito e datore di lavoro**. Il primo, infatti, con il consenso del secondo, trattiene la **rata mensile** direttamente dallo stipendio o dalla pensione del contraente fino a una **soglia massima di un quinto** del suo **ammontare netto complessivo**.

Quanto alla **durata del contratto**, salvo diverso patto contrario, non può essere **inferiore a 24 mesi e superiore a dieci anni**.

La cessione del quinto, per legge, deve essere sempre accompagnata dalla sottoscrizione di una **polizza assicurativa** a carico del debitore. In linea di

massima, quindi, il dipendente pubblico - per la maggiore sicurezza che caratterizza tale rapporto di lavoro - ha più opportunità di ottenere una risposta positiva alla sua richiesta.

Poste le peculiarità della cessione, la richiesta viene accettata soltanto se si allegano i seguenti documenti:

- copia del **documento di identità** e del **codice fiscale** del richiedente;
- fotocopia della **busta paga** o del **cedolino della pensione**;
- **certificato di stipendio** (per i dipendenti) o **dichiarazione della quota cedibile** (per i pensionati): tali documenti devono essere rilasciati dal datore di lavoro o dall'ente di previdenza sociale.

Con tale contratto di finanziamento è possibile ottenere cifre piuttosto importanti (addirittura fino a 60.000 euro), anche se a volte i tassi applicati sono piuttosto elevati.

Come annullare una cessione del quinto?

Può capitare che dopo aver sottoscritto un **contratto di cessione del quinto** si cambi idea o venga meno lo stato di difficoltà economica che aveva giustificato la richiesta (ad esempio, si eredita una cospicua somma di denaro).

Cosa si può fare in questo caso? È possibile **annullare il finanziamento** o **recedere dal contratto**?

Della questione si è occupata una legge del 2012 che ha introdotto la tutela del creditore sovraindebitato e che si è affiancata alla disciplina già esistente in materia. Tuttavia, per rispondere correttamente a tali domande occorre distinguere due momenti diversi:

- quello in cui il **contratto è stato sottoscritto** ma le **rate non sono state ancora prelevate**;
- quello in cui - dopo la stipula dell'accordo - l'istituto di credito ha già **trattenuto la somma** dallo stipendio del debitore.

Contratto firmato e prelievo delle rate già

eseguito

Se l'iter di restituzione del prestito è stato già avviato, secondo quanto stabilisce il **Testo Unico Bancario**, il debitore ha la possibilità di **estinguere anticipatamente la cessione**. Ciò vuol dire sostanzialmente una cosa: se hai a disposizione la somma necessaria, puoi restituire la quota residua di prestito prima della scadenza naturale del rapporto.

In alcuni casi - per espressa **previsione contrattuale** - può essere applicata una **penale**: pensa, ad esempio, all'ipotesi in cui estingui il contratto prima del compimento di un anno di finanziamento. Per il legislatore le clausole che prevedono tali sanzioni non possono essere **arbitrarie** e non devono essere lasciate alla discrezionalità del finanziatore. Esse devono essere **proporzionali all'obiettivo** da raggiungere (esempio, garantire al creditore una durata minima del finanziamento).

Ricordati di un dato di particolare rilievo. Se estingui anticipatamente il tuo prestito hai **diritto alla restituzione della quota di assicurazione** non goduta e di tutta una serie di **commissioni e oneri** che non possono essere indebitamente trattenuti dal creditore. In tal caso, ti consigliamo di rivolgerti a un avvocato per presentare correttamente le **richieste di rimborso**.

Contratto firmato e rate non ancora prelevate

Se cambi idea prima che vengano prelevate le rate, la procedura da seguire è diversa. In tal caso, infatti, occorre fare ricorso all'istituto del **recesso dal contratto**. Si tratta di una facoltà riconosciuta dalla legge attraverso la quale è possibile revocare l'accordo **senza motivazione entro 14 giorni** dalla sua sottoscrizione.

Per esercitare tale diritto è indispensabile dare **comunicazione** delle proprie intenzioni al creditore con un **mezzo rintracciabile** quale può essere la raccomandata con ricevuta di ritorno o la pec. Se l'istituto di credito ha già erogato il **capitale**, hai un termine massimo di **trenta giorni** dalla comunicazione per restituire la somma finanziata.

Come sospendere la cessione?

Ipotesi diversa rispetto a quelle sopra analizzate è quella della **sospensione della cessione**: tale eventualità è stata introdotta dal legislatore nel 2012.

L'istituto della sospensione è previsto per agevolare i **consumatori sovraindebitati** e, quindi, in condizioni economiche precarie. In tal caso, il contratto di cessione continua a rimanere in vigore, ma vengono **sospesi i suoi effetti** (e, quindi, l'addebito della rata mensile) per un **periodo determinato di tempo**. Perché si possa accedere a tale possibilità è necessario che creditore e debitore trovino un **accordo**.

In altri termini, non è una facoltà riconosciuta di diritto al debitore, ma è necessario uno specifico patto tra le parti del rapporto contrattuale. In assenza del **consenso** di entrambi i soggetti, non è purtroppo possibile sospendere gli effetti del contratto. Tuttavia, come spesso avviene, vengono in aiuto dei soggetti più fragili alcune **sentenze dei tribunali**. La magistratura, infatti, in casi di evidente incapacità economica del debitore, ha applicato coattivamente la sospensione del contratto.